

CONDIZIONI CONTRATTUALI

CIG: Z021ADCF AF

*LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL' IMPIANTO DI
DEPURAZIONE A SERVIZIO DEI LABORATORI SOTTERRANEI E DEGLI IMPIANTI DI
TRATTAMENTO ACQUE REFLUE DI CASALE S. NICOLA*

1. GARANZIA PROVVISORIA:

Il concorrente dovrà presentare una garanzia provvisoria pari al 2% (due per cento) dell'importo a base di gara e con validità di 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta, ai sensi dell'art. 93 del d.lgs. n. 50/2016. L'importo della garanzia è ridotto nel suo importo in tutte le ipotesi previste dall'art. 93, comma 7, del d.lgs. 50/2016.

2. VALIDITA' OFFERTA:

Le offerte devono avere una validità non inferiore a 180 giorni.

3. GARANZIA DEFINITIVA:

L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia definitiva secondo quanto previsto all'art. 103 del d.lgs. 50/2016, mediante cauzione o fidejussione bancaria o polizza assicurativa. L'importo della garanzia è ridotto nel suo importo in tutte le ipotesi previste dall'art. 93, comma 7, del d.lgs. 50/2016.

L'atto fidejussorio deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'INFN.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

L'Impresa si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia per tutta la durata del contratto e a reintegrarla ove l'INFN se ne sia avvalso, entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta. In caso di mancato reintegro il contratto si intende risolto, salvo il risarcimento del danno.

4. PENALI:

In caso di mancato o inesatto adempimento delle prestazioni contrattuali saranno applicate le penali previste all'art. 16 del Capitolato Speciale d'Appalto.

La fissazione delle penali non preclude la risarcibilità di eventuali ulteriori danni o la risoluzione del contratto se l'ammontare delle penali raggiunge l'importo della garanzia definitiva.

5. TERMINI DI CONSEGNA PRESTAZIONE:

I lavori dovranno essere eseguiti secondo i tempi e le modalità indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto presso le strutture dei Laboratori Nazionali del Gran Sasso.

6. DURATA:

Il Contratto avrà durata annuale (12 mesi) con decorrenza dalla data di stipula del contratto e comunque nei limiti di importo complessivo stabilito contrattualmente.

7. AUMENTI / DIMINUZIONI:

L'INFN, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del d.lgs. n. 50/2016, qualora si renda necessario in corso di esecuzione un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'Impresa l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso, l'Impresa non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

8. ASSICURAZIONE:

L'Impresa dovrà stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dall'I.N.F.N., verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, con un importo assicurato pari al valore del contratto, e contro i rischi di responsabilità civile, che preveda espressamente l'assicurazione per danni diretti e indiretti derivanti dall'esecuzione del Contratto, con massimale unico non inferiore a € 500.000,00, secondo quanto disposto dall'art.103, comma 7 del D.lgs 50/2016.

9. SUBAPPALTO:

L'Impresa potrà subappaltare le prestazioni contrattuali dietro autorizzazione dell'INFN, e in conformità all'art. 105 del d.lgs. 50/2016, solo se lo avrà dichiarato in sede di offerta.

10. DIVIETO CESSIONE CONTRATTO:

E' fatto divieto all'Impresa di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità della cessione medesima.

11. OBBLIGHI DELL'APPALTATORE:

L'Impresa si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di retribuzione, previdenza e assistenza.

L'Impresa si obbliga, inoltre, all'osservanza delle norme in materia di sicurezza sul lavoro, ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. L'Impresa si obbliga, altresì, a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il Codice di comportamento dei Dipendenti Pubblici, D.P.R. n. 62/2013; nelle ipotesi di grave violazione delle disposizioni ivi contenute, l'INFN si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

L'Impresa si obbliga al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. in materia di conferimento di incarichi o contratti di lavoro ad ex dipendenti INFN, pena l'obbligo di restituzione dei compensi illegittimamente percepiti ed accertati in esecuzione dell'affidamento.

12. CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE:

La verifica sulla corrispondenza delle opere svolte alle previsioni contrattuali sarà effettuata a cura del direttore dei lavori, ai sensi del combinato disposto degli artt. 102, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 e art. 237 del D.P.R. n. 207/2010 con i criteri stabiliti nel Capitolato Speciale d'Appalto ed entro 30 (trenta) giorni dalla data di ultimazione dei lavori.

13. FATTURAZIONE E PAGAMENTI:

I pagamenti degli interventi di manutenzione ordinaria saranno effettuati con cadenza mensile e posticipatamente, con riferimento al mese precedente. Le fatture relative dovranno far riferimento al numero di ordine che verrà comunicato in caso di aggiudicazione della presente commessa. I pagamenti degli interventi in economia, di eventuali lavori a misura e dei materiali forniti, avverranno a mezzo Stati di Avanzamento Lavori (SAL) da emettersi entro 30 giorni dal raggiungimento della somma netta minima di € 1.000,00.

Le fatture, da emettersi in formato elettronico, dovranno essere trasmesse tramite il sistema di Interscambio dell'Agenzia delle Entrate utilizzando il Codice Univoco Ufficio: R006ZU

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato entro e non oltre 30 giorni dalla trasmissione della fattura da emettersi previa emissione del relativo SAL, nel caso di interventi in economia, di eventuali lavori a misura e dei materiali forniti, mediante bonifico su conto corrente dedicato del quale l'Impresa si obbliga a garantire la tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. La violazione di tale obbligo determina la risoluzione di diritto del contratto. Il pagamento sarà, inoltre, subordinato alla verifica della regolarità contributiva e fiscale dell'Impresa.

L'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (ente pubblico di ricerca) **NON** rientra tra quelli espressamente elencati all'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge di Stabilità 2015 circa lo Split Payment. Pertanto i Laboratori Nazionali del Gran Sasso – I.N.F.N. provvederanno al pagamento in favore del fornitore dell'intero corrispettivo, comprensivo dunque dell'I.V.A.

14. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E RECESSO:

Nel caso di inadempimento delle obbligazioni contrattuali l'INFN si riserva il diritto di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453 c.c., con comunicazione scritta da inviarsi con raccomandata a/r, con un preavviso di 20 (venti) giorni.

Restano in ogni caso impregiudicati i diritti dell'INFN al risarcimento di eventuali danni e all'incameramento della garanzia definitiva.

L'INFN si riserva, inoltre, il diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento senza alcun onere a suo carico, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni da comunicarsi all'Impresa mediante raccomandata a/r.

In caso di recesso all'Impresa spetterà il corrispettivo limitatamente ai lavori eseguiti, al valore dei materiali utili esistenti in cantiere e al decimo dell'importo delle opere non eseguiti ai sensi dell'art. 109 del d.lgs. n. 50/2016, secondo i corrispettivi e le condizioni previsti nel contratto.

15. FORO COMPETENTE:

Per eventuali controversie tra le Parti inerenti al Contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

16. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:

I dati personali saranno raccolti e trattati unicamente per la gestione dell'attività di gara, ai sensi del d.lgs. n. 196/03 e s.m.i. .Responsabile del trattamento dei dati: Direttore della struttura LNGS.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Raffaele Adinolfi Falcone